



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°45

Oggetto: Definizione agevolata delle controversie tributarie – Articoli 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 – 2019

Oggetto: Definizione agevolata delle controversie tributarie – Articoli 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019-

Con la Circolare n. 6 del 1° aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla definizione agevolata delle controversie tributarie, **di cui è parte la sola Agenzia delle Entrate**, introdotta dal D.L. n. 119 del 2018, che interessa, all’art. 6, la generalità dei contribuenti, e al successivo art. 7, comma 2, lett. b), le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, e **che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel Registro del CONI**.

Il paragrafo 12 della Circolare n. 6/2019 dell’Agenzia delle Entrate è dedicato alla particolare definizione agevolata delle liti pendenti di cui al predetto art. 7, alla quale possono accedere soltanto le ASD e SSD di cui sopra.

L’Agenzia precisa che il contenuto letterale della norma limita la particolare definizione agevolata, prevista per le ASD e SSD, soltanto alle liti pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie escludendo, pertanto, quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali le ASD e SSD interessate possono avvalersi della sola definizione prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119, alla quale può accedere la generalità dei soggetti contribuenti.

Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:

- le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non definite alla data della domanda di definizione;
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018.

Le controversie definibili, a norma dell’art. 7 del D.L. n. 119, sono soltanto quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento in materia di imposte IRES, IRAP e IVA riferite ai periodi di imposta nel quale la SSD o ASD risultava iscritta nel Registro CONI, con la conseguenza che le liti concernenti atti impositivi diversi da quelli sopra specificati sono definibili unicamente secondo le condizioni stabilite dal precedente art. 6. Ciò in quanto la lett. a) dell’art. 7 riguarda esclusivamente la definizione

agevolata, da parte delle ASD e SSD, degli atti di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, mentre le controversie sulle sanzioni possono essere definite alle condizioni che vengono più avanti specificate. Sono esclusi dalla definizione agevolata i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione nonché le controversie riguardanti contributi e premi instaurate con gli enti previdenziali.

A norma del comma 3 dell'art. 7, la particolare definizione agevolata prevista per le ASD e SSD di cui sopra, è **preclusa** se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è **superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta IRES o IRAP, accertata o contestata**. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi, come per la generalità dei soggetti contribuenti, della definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6.

L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che, atteso che il limite di 30 mila euro è riferito a ciascuna delle sole imposte IRES o IRAP, ne deriva che per le liti concernenti **avvisi di accertamento che recuperano l'IVA, è possibile avvalersi della definizione ex art. 7 anche per le somme superiori a detto limite**; viceversa, in relazione ad una lite avverso un avviso di accertamento in cui si contestino somme superiori a 30 mila euro per entrambe le imposte IRES e IRAP, o per una sola di esse, e somme inferiori per l'IVA, è ammessa la sola definizione agevolata ex art. 6. Tuttavia, se la ASD/SSD si è limitata a formulare le proprie contestazioni in relazione ad un importo inferiore a tale cifra, la lite può essere definita secondo le regole dell'art. 7.

-Valore della lite e importi dovuti per la definizione

Il valore della lite pendente è costituito, di norma, dalla sola imposta in contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, sulla cui base vanno determinati gli importi dovuti per la definizione agevolata.

Per la generalità dei contribuenti la definizione agevolata di cui all'art. 6 del Decreto prevede il pagamento **dell'intero valore della lite** senza il versamento di interessi e sanzioni; **invece, l'art. 7, comma 2, lett. b), ai numeri 1), 2) e 3), a differenza dell'art. 6, richiede che per la definizione agevolata sia versato dalle ASD e SSD un importo ridotto commisurato al valore della lite, e determinati importi commisurati agli interessi e sanzioni irrogate contestualmente.**

Per avvalersi della definizione agevolata, pertanto, le ASD e SSD in possesso dei requisiti sopra descritti devono **produrre entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma, una distinta domanda di definizione**, esente da imposta di bollo, compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. N. 39209 del 18 febbraio 2019, da inoltrare telematicamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio.

Il modello di **“Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”** e le relative istruzioni sono disponibili, in formato elettronico, sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it e la presentazione va effettuata soltanto in via telematica:

- a) direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi tematici dell'Agenzia delle Entrate,
- b) incaricando uno dei soggetti abilitati all'invio telematico;
- c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda, consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti per la validità della domanda; l'eventuale diniego di definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2020.

Per ciascuna domanda e, quindi, per ciascuna controversia, va effettuato il pagamento dell'importo dovuto entro lo stesso termine del 31 maggio 2019 in unica soluzione. Se l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma, le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo di cui la prima scade il 31 maggio 2019, e quelle successive scadono il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. L'ultima rata scade il 28 febbraio 2024.

E' facoltà del contribuente eseguire il versamento in un numero inferiore di rate tenendo presente che anche in tal caso queste ultime devono avere pari importo e vanno corrisposte trimestralmente secondo le scadenze sopra riportate.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno fino alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

Il versamento va effettuato tramite Mod. F 24 **utilizzando i codici istituiti con la Risoluzione n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2019**, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (nella Risoluzione, con la quale vengono riportate le modalità di compilazione del Mod. F 24, alla colonna “Denominazione codice tributo” è riportata l'indicazione “Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”. Interpellata ufficiosamente, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che

anche per le Associazioni Sportive va indicato l'art. 6, ancorchè la definizione agevolata attenga l'art. 7).

Per le liti definibili da parte dell'ASD e SSD va effettuato il versamento del:

-quaranta per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

-dieci per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima, o unica, pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;

-cinquanta per cento del valore della lite e del dieci per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della ASD e SSD nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

L'Agenzia delle Entrate precisa che, ancorchè le disposizioni legislative rechino riferimento alle sanzioni e agli interessi *accertati*, la definizione va effettuata applicando le predette percentuali del 40, del 10 e del 50% all'imposta in **contestazione** nonché del 5 e del 10% alle sanzioni e agli interessi **in contestazione**.

Il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle liti ha l'onere di richiedere la sospensione dell'eventuale giudizio presso le Commissioni Tributarie fino al 31 dicembre 2020.

Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al Giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020 mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione salvo che la parte – contribuente o Agenzia delle Entrate – presenti entro lo stesso termine istanza di trattazione.